

CONVEGNO DI TIVOLI 28 GENNAIO 2023

“proposte alla Regione che verrà – gli statuti strumenti normativi”

SINTESI dell'intervento dell'avv. Athena Lorizio Segr. Gen.APRODUC

Anzitutto vorrei **ringraziarvi** anche a nome di Marcello soprattutto considerando la levataccia e il tempo rigido di fine gennaio.

Questa riunione è stata rinviata per ben tre volte per poterla organizzare nel modo migliore e consentire la massima partecipazione considerando l'importanza dell'argomento per gli enti gestori dei beni delle comunità originarie o proprietà collettive comunque denominate.

Questo è un momento molto particolare per le gestioni dei patrimoni delle comunità originarie. Come sapete, con la legge 168/2017, che è una legge di principi a livello costituzionale, il legislatore nazionale ha riconosciuto i domini o proprietà collettive come **ordinamento giuridico primario** delle comunità originarie e nello stesso tempo ha attribuito la personalità giuridica di diritto privato e l'autonomia statutaria agli enti gestori.

La proprietà collettiva è entrata così come istituto nel nostro ordinamento giuridico, allo stesso livello della proprietà pubblica e della proprietà privata. E se ricordiamo che la proprietà collettiva è stata sempre ignorata sia nel vecchio codice civile del 1865 che in quello vigente del 1942 e persino nella Costituzione del 1947, si può comprendere la importanza ed il grande interesse della legge 168 del 2017.

E, seconda cosa non meno importante, con l'attribuire la personalità giuridica di diritto privato agli enti gestori, il legislatore ha cancellato di colpo le vecchie teorie sulla natura pubblicistica o semipubblicistica delle gestioni collettive considerate a volte enti pubblici economici a volte enti pubblici non economici o enti pubblici minori. **Una gestione vincolata e soffocata dalle leggi di contabilità pubblica che in realtà è una non gestione.**

L'autonomia è importantissima perché significa che gli Enti gestori possono regolamentare la gestione dei boschi, pascoli e terre seminative, che rappresentano la parte più importante del nostro territorio, in piena autonomia senza chiedere autorizzazioni o direttive alla Regione. Questo significa anche e soprattutto poter redigere lo statuto dell'Ente senza attenersi o seguire lo statuto tipo redatto dalla Regione.

Autonomia significa anche che gli enti gestori non sono più condizionati dal potere regionale di vigilanza e tutela sugli enti trasferito alle regioni con il DPR n.11 del 15.1. 1972 sul trasferimento delle funzioni amm.ve, completato con il DPR 616 del 1977.

Gli effetti della legge 168 sono quindi di enorme interesse per le comunità originarie. Questa legge richiede un grande impegno da parte delle stesse comunità. Anzitutto si devono ricostituire gli enti esistenti conformandoli alla normativa del cod. civ. per le associazioni, rifare gli statuti in piena autonomia tenendo conto delle esigenze della comunità titolare, approvarli, e soprattutto costituire nuovi enti di gestione dove non esistono o dove non sono mai esistiti e la gestione è stata affidata per legge ai comuni. Ricordiamo anche che la gestione comunale non è stata quasi mai funzionale agli interessi della comunità titolare.

Ne è venuto fuori un regime giuridico misto. Perché la gestione dei patrimoni è privatistica ma riguarda beni della comunità locale che hanno un regime speciale di natura pubblicistica.

Il patrimonio antico delle comunità originarie ha per oggetto essenzialmente beni agro silvo pastorali che costituiscono, come sappiamo, la parte più importante del nostro territorio, la destinazione agrosilvopastorale è perpetua e non si può modificare perché boschi e pascoli e terre seminative servono a soddisfare i bisogni primari delle generazioni presenti e future. In più i demani civici sono beni ambientali e quindi a competenza statale. Proprio perché il regime

speciale è servito e serve a custodire il territorio e l'ambiente in generale, esso è stato mantenuto dal giudice costituzionale.

Sono quindi enti a regime misto, privatistico per quanto riguarda la gestione del patrimonio collettivo, che deve essere insieme produttiva e conservativa in relazione alla natura del suolo ed alle esigenze della comunità, pubblicistico per quanto riguarda il regime di inalienabilità dei beni, la perpetua destinazione agrosilvo pastorale e la tutela ambientale.

Bisogna insistere molto sul fatto che gli enti gestori sono associazioni privatistiche con autonomia statutaria, e che devono gestire nell'interesse della comunità titolare dei beni. La gestione effettiva, oculata e produttiva impedirà la intromissione di altre competenze a livello locale, sia del comune che dell'Ente regione. Solo con la gestione corretta dei beni della collettività gli enti gestori possono far rispettare la propria autonomia e non ci sarà spazio per interventi ed appropriazione di competenze¹

La regione ha altri poteri, altre attribuzioni, che riguardano le operazioni amministrative per le verifiche, le quotizzazioni delle terre a cultura, le assegnazioni delle quote etc. Consideriamo anche che le verifiche sono state tutte fatte dopo 100 anni e più dall'entrata in vigore delle leggi del 24/27 e prima ancora con le disposizioni delle leggi dell'ex Stato Pontificio e poi delle leggi di fine 800. La gestione delle terre, quindi, può e deve aver luogo sulla base delle verifiche demaniali opportunamente aggiornate.

Gli uffici regionali devono quindi, nell'esercizio delle loro attribuzioni, tenere presente le direttive e le norme della legge 168 /2017 con le modifiche di cui alla l. 21 luglio 2021 n. 108 art. 3 comma 8 *bis* e *ter* per i beni privati gravati dagli usi civici² e rispettare l'autonomia degli enti gestori. La Regione deve svolgere un'attività di supporto della comunità locale, pur nel rispetto delle rispettive competenze, ma non intromettersi nelle scelte gestionali.

¹ Ad es. ricordiamo che la sentenza cost. 113 del 2018 ha dichiarato illegittime le leggi reg. del Lazio sulla sanatoria delle aree di demanio civico abusivamente edificate per irrisorietà del corrispettivo

² V. sul sito www.demaniocivico.it le ultime leggi, in part. la legge 108/2021 e la sentenza cost. 119/2023 che ha dichiarato illegittimo l'art. 3 comma 6 l.168/2017 nella parte in cui non esclude dal regime di inalienabilità i beni privati soggetti agli usi civici. Il giudice cost. pur mantenendo il vincolo ambientale ha tenuto presente l'interesse del proprietario privato (*nota aggiunta*)